

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, BARSACCHI, MASCIADRI, SIGNORI,
e SPANO Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Disciplina del mercato d'arte moderna

ONOREVOLI SENATORI. — Da qualche anno la cronaca è costretta ad occuparsi con sempre maggior frequenza delle truffe commesse nella vendita di opere d'arte moderna e non vi è dubbio che l'accentuarsi di questo fenomeno delittuoso sia in relazione all'accresciuto interesse per l'arte, manifestato di recente da larghi strati di pubblico. Un interesse che in molti casi non è tanto o soltanto culturale, quanto sollecitato dal riconoscere nell'opera d'arte un bene di rifugio o la testimonianza di una promozione sociale.

All'aumentata richiesta da parte di acquirenti per lo più sprovveduti, ha fatto riscontro il sorgere di numerosi commercianti, molti dei quali clandestini e come tali difficilmente controllabili e perseguibili. Di qui la piaga di un mercato infido, reso tale anche dal proliferare delle gallerie, il cui accesso a un'attività, che dovrebbe avere carattere fiduciario e dovrebbe essere per questo salvaguardata da introduzioni non qualificate, è invece agevolato dalla carenza delle leggi vigenti.

Infatti, se è vero che la legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte, facendo preciso riferimento a tutti coloro che intendono vendere al pubblico opere di pittura, scultura, grafica, prescrive l'iscrizione in una sezione speciale del registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, è altrettanto vero che tale sezione non trova specifico riscontro nella prefata legge e neppure nel suo regolamento di esecuzione; per cui, al pari delle altre categorie di prodotti relativi alla tabella merceologica XIV, l'abilitazione al commercio delle opere d'arte oggi è affidata alle commissioni d'esame nominate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, integrate da un esperto della materia.

Se vi è un'attività commerciale nei confronti della quale la fede pubblica ha diritto di pretendere una seria e approfondita preparazione professionale, è proprio quella del mercante d'arte; i cui requisiti non possono essere vagliati da « un esperto » nominato

« di volta in volta » ad arbitrio di un funzionario camerale, ma debbono essere accertati da una commissione unica, che dia ampie garanzie di competenza e di responsabilità.

La tendenza alla intercomunicabilità fra i vari settori merceologici, che è propria della legge n. 426 del 1971 sulla disciplina del commercio (vedi circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 2261/C), secondo la quale più che alla qualificazione professionale « l'iscrizione nel registro degli esercenti attiene alle conoscenze generali e capacità generiche richieste per l'esercizio di funzioni imprenditoriali », costituisce una grave lacuna nell'abilitazione all'attività del mercante d'arte. Ma ancor più preoccupante è il criterio secondo cui, ai fini dell'applicazione della legge, non è soggetto alle sue norme colui che, esercitando in modo sporadico e occasionale, non conferisce all'attività il carattere di professionalità (veri circolare citata).

È da ritenersi che, se applicata al commercio delle opere d'arte, questa discriminazione potrebbe costituire una pericolosa condiscendenza nei confronti del mercato clandestino, per lo più coperto e protetto da altre professioni dichiarate. E potrebbe rappresentare una sorta di copertura al riparo della quale continuerebbe a prosperare un commercio oggi difficilmente perseguibile anche per l'omertà delle sue stesse vittime, non sempre disposte a promuovere

un'azione penale, ma propense di sovente al compromesso con chi le ha raggirate.

Occorre ancora osservare che vi è un largo settore del mercato d'arte il quale si sottrae alle disposizioni delle leggi sopracitate non richiedendo o non ottenendo, per discutibili ragioni fiscali o per insufficienza di titoli, la licenza di commercio, ma richiedendo ed ottenendo l'autorizzazione di polizia prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esposizione per conto terzi.

Considerata, dunque, la necessità di dare ai mercanti d'arte moderna un assetto giuridico, che per le peculiari caratteristiche della categoria non può identificarsi con la legge sulla disciplina del commercio; e tenuto conto dell'opportunità di fornire al magistrato validi strumenti che consentano di dare piena applicazione alla legge n. 1062 del 1971 recante norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte; ma soprattutto avvertita l'esigenza di salvaguardare la fede pubblica in relazione a un commercio che, nei confronti della generalità, sfugge a una approfondita conoscenza della materia, si considera opportuno l'intervento dello Stato attraverso l'istituzione di un « albo » che, senza alcun onere finanziario ed organizzativo per lo Stato stesso, al cui controllo in sede amministrativa e giurisdizionale sarebbe tuttavia soggetto, consenta di esercitare un'opera di controllo, di qualificazione e di moralizzazione sull'attività del mercante di arte moderna.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei mercanti d'arte moderna e contemporanea.

È mercante d'arte moderna e contemporanea chiunque vende al pubblico, o espone a fini di commercio, opere di pittura, scultura, grafica o, più in generale, oggetti d'arte di autori moderni e contemporanei.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo dei mercanti d'arte è titolo indispensabile per l'iscrizione alla speciale sezione del registro degli esercenti di commercio di cui al combinato disposto dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, e dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e per il rilascio della licenza di commercio prevista da dette leggi.

Nel caso che l'attività di mercante d'arte moderna sia svolta da una società è necessaria l'iscrizione all'albo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti della società medesima.

L'iscrizione all'albo è necessaria anche per l'istitutore, nonchè per coloro che siano stabilmente preposti dal titolare dell'impresa all'attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

L'albo è distinto in due sezioni.

Sono iscritti alla prima sezione coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di mercante d'arte moderna e contemporanea.

Sono iscritti alla seconda sezione gli istitutori e coloro che siano stabilmente preposti dal titolare dell'impresa all'attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano; ove l'attività di mercante d'arte è esercitata da una società, il requisito deve essere posseduto, oltre che dai legali rappresentanti, anche dai soci illimitatamente responsabili;

b) avere compiuto la maggiore età;

c) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

d) avere superato l'esame d'idoneità di cui all'articolo seguente;

e) dare prova di solvibilità commerciale mediante garanzie bancarie o assicurative nella misura e nei modi che verranno determinati nel regolamento di attuazione della presente legge.

Non possono essere iscritti all'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma dell'articolo 9, danno luogo alla radiazione dall'albo.

Non possono altresì essere iscritti coloro che esercitano altre attività commerciali o ausiliarie del commercio non attinenti al campo dell'arte, condotte in nome proprio o altrui, oppure siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici o privati.

Art. 5.

L'esame di idoneità di cui alla lettera d) dell'articolo precedente consiste in un colloquio sulla storia dell'arte, sulle tecniche pittoriche, grafiche e scultoree ed in una prova pratica su opere d'arte.

L'esame ha luogo dinanzi ad una commissione composta da:

a) un professore universitario di storia dell'arte, designato dal Ministro dei beni culturali e ambientali, che la presiede;

b) due mercanti d'arte moderna, che esercitino l'attività da almeno dieci anni, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

c) un artista e un critico d'arte designati dal Ministro dei beni culturali e ambientali.

La commissione è nominata per un triennio con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali.

Art. 6.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed è composta da sette membri, eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti fra gli iscritti alla prima sezione dell'albo, che esercitino l'attività da almeno cinque anni e non abbiano mai subito sanzioni disciplinari.

La commissione dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

Nel caso che uno dei suoi membri venga a mancare per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato della commissione.

Art. 7.

La commissione di cui all'articolo 6 esercita le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di mercante d'arte in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni e alla revisione triennale dell'albo;

d) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio delle loro attività e comunque di fatti tali da provocare il discredito della categoria;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano in dipendenza dell'esercizio dell'attività, tra gli iscritti all'albo e tra questi ultimi e i loro clienti, e dà pareri in materia di compensi per prestazioni peritali e di consulenza effettuati dagli iscritti all'albo;

g) stabilisce l'ammontare del contributo annuo che ogni iscritto è tenuto a versare per coprire le spese occorrenti per la tenuta dell'albo e le altre attività svolte dalla commissione medesima;

h) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'albo e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione degli iscritti;

i) dispone la convocazione dell'assemblea degli iscritti.

Art. 8.

La domanda d'iscrizione all'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 nonchè di ogni documento utile a valutare la preparazione specifica.

Art. 9.

Importa la radiazione d'ufficio dall'albo la condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Importano parimenti la radiazione d'ufficio l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel codice penale, importano la sospensione d'ufficio dall'albo:

1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nel comma precedente;

3) l'emissione di un mandato di cattura o di un ordine di cattura;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi previsti dalla lettera g) dell'articolo 7 della presente legge.

Importa la cancellazione dall'albo la cessazione definitiva dell'attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 o la perdita dei requisiti richiesti per farne parte.

Art. 10.

In caso di morte del mercante d'arte regolarmente iscritto all'albo, la sua attività può essere continuata provvisoriamente dal coniuge, o dalla convivente *more uxorio* o dal convivente, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori per la durata di un anno.

A questo fine le persone indicate nel comma precedente devono proporre domanda alla commissione unica per la tenuta dell'albo, la quale provvederà alla loro iscrizione in un elenco speciale, a condizione che essi abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 11.

Contro tutti i provvedimenti della commissione di cui all'articolo 6 ogni interessato può proporre, nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso al Ministro dei beni culturali e ambientali.

Il ricorso contro la cancellazione e contro i provvedimenti disciplinari ha effetto sospensivo.

Le decisioni del Ministro devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Art. 12.

Chiunque eserciti una delle attività indicate nell'articolo 1 della presente legge senza essere iscritto all'albo dei mercanti d'arte è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 13.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni culturali e ambientali emanerà un regolamento di attuazione, sentite le associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritte nell'albo tutte le persone fisiche e i legali rappresentanti delle società, gli institori ed i preposti dell'impresa che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

La domanda d'iscrizione deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nonchè di ogni altro documento utile all'accertamento della natura dell'attività specifica svolta.

Art. 15.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni culturali e ambientali procederà alla nomina di una commissione nazionale composta da sette membri, scelti fra i mercanti d'arte moderna e contemporanea che esercitino l'attività da almeno dieci anni e designati dalle associazioni di categoria più rappresentative, alla quale è demandato il compito di procedere alle iscrizioni di cui all'articolo precedente e di esercitare le funzioni attribuite alla commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

La commissione procede alla costituzione dell'albo tenendo conto dei titoli e dei documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

Entro un anno dal suo insediamento la commissione provvede alla convocazione dell'assemblea dei mercanti d'arte iscritti all'albo per l'elezione della commissione unica di cui all'articolo 6 della presente legge.